



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUGLI INCENTIVI
PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
DI RECUPERO EVASIONE DELLE ENTRATE
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 03/12/2019

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel raggiungimento degli obiettivi assegnati agli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate comunali – sia tributarie che extra tributarie – per il recupero evasione, al fine incentivante di:
 - a) potenziare le risorse strumentali esistenti per il miglioramento del recupero delle entrate;
 - b) premiare il relativo personale dipendente impiegato, disciplinando le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio aggiuntivo, anche con riferimento ai tempi determinati, ricompresi i responsabili degli Uffici sia di qualifica dirigenziale ovvero incaricati di posizione organizzativa e altresì coloro che hanno partecipato all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali ai sensi dell'art. 1 del DL n. 203/2005 convertito nella L. n. 248/2005.
- 2) Sono escluse le entrate il cui accertamento è affidato in concessione.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo incentivante

- 1) Per il raggiungimento delle finalità previste nell'articolo 1 è istituito apposito Fondo incentivante.
- 2) Il Fondo è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, comprensive di tributo, sanzioni, interessi ed accessori, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% del totale riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento notificati dall'Ente per IMU e TARI, nonché ad atti di sollecito e contestuale accertamento della TARI, indipendentemente dall'anno di notifica, nel caso di attività accertativa svolta all'interno;
- 3) Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo è operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI incassati nel bilancio precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato per l'anno di riferimento. Quindi per l'anno di riferimento 2019, la quantificazione del Fondo secondo quanto stabilito sopra avviene sugli incassi IMU e TARI del 2018 come risulta dal rendiconto approvato per lo stesso anno.
- 4) Il responsabile dell'Ufficio tributi, in quanto titolare delle entrate alimentanti il Fondo, annualmente quantifica l'ammontare del Fondo nel rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo incentivante

- 1) La ripartizione del Fondo è fissata come segue:
 - a. 5,00 % da destinare al potenziamento delle risorse strumentali;
 - b. 95,00% da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio premiante.

Annualmente la Giunta comunale, in sede di definizione degli obiettivi per il recupero evasione nell'anno di riferimento, può ridefinire la quota da destinare alle risorse strumentali da comprendere nell'intervallo 0 – 20 %.

- 2) Le quote del Fondo da destinare alle risorse strumentali e al trattamento accessorio appartengono a distinte voci di spesa di bilancio.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

- 1) Le risorse confluite nel Fondo costituito secondo quanto stabilito nell'art. 2, al netto delle risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali di cui all'art. 3, sono destinate al trattamento accessorio e sono ripartite tra il personale dipendente degli Uffici comunali che hanno partecipato nel raggiungimento degli obiettivi per il recupero evasione nell'anno di riferimento. Tali risorse destinate al trattamento accessorio alimentano in aggiunta la parte variabile di anno in anno del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67, comma 3, lett. c del CCNL 21.05.2018 e, anche se appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.
- 2) Per avere diritto alla ripartizione e per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, al personale dipendente degli Uffici comunali in sede di assegnazione devono essere previsti annualmente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) gli obiettivi per il recupero evasione.
- 3) Le quote del Fondo destinato al trattamento accessorio attribuibili a ciascun Ufficio comunale per l'anno di riferimento, da ripartire ai dipendenti preposti di cui all'art. 1 comma 1 lettera b, sono attribuite a ciascuno sulla base dell'apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi di recupero evasione di cui al comma 2 e sono erogabili successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento e alla corrispondente verifica del raggiungimento degli obiettivi. Le somme sono ripartite secondo la seguente pesatura:

Ruolo	%
Dirigente Servizio Tributi	5%
Responsabile Servizio Tributi	16%
Responsabili Uffici in cui è suddiviso Servizio Tributi	60%
Addetti Ufficio Tributi	
Responsabile Servizio Gestione Entrate	7%
Addetti Servizio Gestione Entrate	
Funzioni tecniche	10%
Messi notificatori	2%

- 4) Nel caso un ruolo appartenente a quelli sopra indicati non partecipi effettivamente alla realizzazione degli obiettivi di recupero evasione di cui al comma 2, il relativo incentivo sarà redistribuito agli altri ruoli secondo la suddetta pesatura;
- 5) Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento, valutando per l'anno di riferimento il raggiungimento degli obiettivi per il recupero evasione secondo quanto stabilito nel comma 2, il responsabile dell'Ufficio Risorse Umane riceve i riparti sottoscritti dal responsabile Ufficio Tributi e dal Direttore d'Area e, entro 30

giorni, liquida al personale avente diritto le quote del Fondo destinato al trattamento accessorio.

- 6) La quota del Fondo destinata al trattamento accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- 7) La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15% (quindici) del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. L'eventuale quota di incentivo non attribuito ad un dipendente perché superiore a tale limite del 15%, sarà ridistribuita agli altri soggetti aventi diritto secondo la pesatura e i criteri esposti al precedente comma 3 dando precedenza ai soggetti appartenenti allo stesso ruolo e solo in caso di ulteriore esubero a tutti i ruoli.
- 8) Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo anno.

Articolo 5 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.